



**TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice**

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

[REDACTED] sedicente, rappresentato e difeso dall'Avv.
Donatella Tanzariello, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente
domiciliato in Lecce alla via Piccinni n.6, presso lo studio della stessa,

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dal viceprefetto designato come in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso *ex artt.* 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1 **[REDACTED]** propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs.
25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 25.09.2015, e notificata il
3.11.2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,
sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Lecce si è costituito nel presente
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nel villaggio di Cere Pur, distretto di B. Baria, gruppo etnico Bangla, religione musulmana, bassa scolarizzazione, non sposato, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di essere un simpatizzante del partito di opposizione BNP e di avere lasciato il paese nel novembre 2013 per andare in Libia, a causa di problemi con membri del partito di governo Awami League.

Narra in particolare che il cugino faceva politica con il partito di opposizione BNP e lui lo seguiva alle riunioni e alle manifestazioni; in occasione di una manifestazione politica nel villaggio di Bijoi Nogar avvenne uno scontro con il partito di governo Awami League, con lancio di bombe da parte dei manifestanti del BNP e morte di due persone; la Polizia su segnalazione dei membri Awami League denunciò 50/60 persone tra cui lui e il cugino, per cui scappò a Dhaka; nel frattempo sostenitori del partito Awami League incendiarono la casa della famiglia del cugino e della sua.

Sempre il ricorrente ha precisato che nei suoi confronti era stata fatta una falsa denuncia con l'accusa di aver lanciato la bomba che aveva ucciso le due persone; il cugino gli aveva riferito che il richiedente era stato condannato a dieci anni di carcere; inoltre l'avvocato del cugino gli aveva poi riferito che, non avendo pagato la cauzione richiesta come risarcimento danni, sarebbe finito in carcere a vita; per ottenere il passaporto e il visto per l'espatrio ha dovuto vendere il terreno della sua famiglia; in caso di rientro ha timore per questa denuncia e per la sua situazione economica.

Il ricorrente a supporto della sua narrazione ha allegato documentazione da cui si evince l'esistenza, nei confronti suoi e di altri soggetti, di un provvedimento di condanna ad una pena di dieci anni e pagamento di una somma di denaro, con riferimento all'uso di materiale esplosivo nel corso di una manifestazione non autorizzata in favore del partito B.N.P..

3. Tanto premesso, codesto Giudicante non condivide la valutazione di non credibilità del racconto, che invece appare dettagliato e supportato anche da documentazione in atti.

Da informazioni consultate sul paese di origine emerge che in Bangladesh persistono da parte del governo "...violazioni dei diritti umani, compresi arresti arbitrari, sparizioni forzate, uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti. Il diritto alla libertà d'espressione è stato ulteriormente limitato poiché il governo ha applicato leggi repressive e ha perseguito con azioni penali chi lo criticava" ed ancora "Gruppi per i diritti umani hanno accusato di tortura e altri maltrattamenti diversi rami delle forze di sicurezza, tra cui la polizia e il battaglione d'intervento rapido. La tortura è stata utilizzata per estorcere "confessioni", a scopo di estorsione o per punire gli oppositori politici del governo. ((Rapporto Amnesty International 2018 -17).

Sempre le informazioni assunte sul Bangladesh parlano di una polizia fortemente politicizzata (così come la stessa magistratura) che è solita non solo procedere ad arresti arbitrari, lunghe detenzioni prive di garanzia, trattamenti violenti e degradanti nei confronti degli

avversari politici, ma anche ad orientare le proprie indagini sulle denunce presentate in base alla vicinanza politica con il partito di governo Awami League¹.

Si ritiene in conclusione, alla luce di quanto sopra, che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

4. Protezione accordabile. Alla luce di tale racconto, non si ritiene peraltro che possa riconoscersi al richiedente lo status di rifugiato politico, visto il suo basso profilo di coinvolgimento del partito e la sostanziale assenza di atti di persecuzione nei suoi confronti, sufficientemente gravi per natura o frequenza, nel senso indicato dall'art. 7 comma 1 d.lgs. 251/2007.

Sussiste invece il concreto pericolo di un grave danno in caso di rientro nel paese, vista l'appartenenza politica del ricorrente al partito di opposizione BNP, la condanna nei suoi confronti, l'ostilità del partito dell'Awami League successivamente alla sua partecipazione alla manifestazione, da cui scaturiva il processo e la condanna di cui si discute.

Si ritiene che tale danno possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

La domanda viene pertanto accolta in tal senso.

Per completezza occorre rilevare infine che il ricorrente ha riferito in sede di audizione innanzi alla Commissione di avere avuto problemi in Libia, paese ove è in atto da anni una guerra civile; dal Modello C3 risulta che il ricorrente è giunto in Libia nel mese di novembre 2013, e che ha lavorato diversi mesi in detto paese come addetto alle pulizie, giungendo in Italia il 25.08.2014.

Al fine di dimostrare la propria integrazione in Italia il ricorrente ha prodotto copia della "Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del 4.01.2017, da cui si evince che è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di "barbiere", nonché copia di attestato di frequenza, assidua e costante, alla scuola di alfabetizzazione della lingua italiana.

5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

¹ Cfr. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/political-conflict-extremism-and-criminal-justice-bangladesh>

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [redacted] edicante lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 8.06.2017

Il Giudice Onorario
(Avv. Grazia Carignani)

Grazia Carignani

[redacted]
8.06.2017